

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO INTERNAZIONALE

ACHILLE SILVESTRINI PER IL DIALOGO E LA PACE - ETS"

PREAMBOLO

Il Cardinale Achille Silvestrini (Brisighella 1923 - Città del Vaticano 2019), dal 1953 al 1958 ha lavorato nel servizio diplomatico della Santa Sede, nella sezione degli Affari Ecclesiastici Straordinari della Segreteria di Stato; successivamente, per un decennio, è stato stretto collaboratore dei Segretari di Stato, Domenico Tardini e Amleto Cicognani.

Richiamato al Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, nuova denominazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, di cui è nominato sottosegretario nel 1973 e segretario nel 1979, si è occupato delle organizzazioni internazionali e dei problemi del disarmo, della pace e dei diritti umani. In stretta collaborazione e in grande sintonia con il Cardinale Agostino Casaroli, negli anni Settanta e Ottanta, durante i pontificati di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, svolge un decisivo ruolo di elaborazione e di proposta nella Ostpolitik della Santa Sede e nella Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

Nominato cardinale nel 1988, dopo la parentesi come Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per tutto il decennio degli anni Novanta, come prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, si confronta con la loro grande ricchezza spirituale e liturgica e la complessa e spesso drammatica realtà

sociale e politica dei paesi in cui esse sono maggiormente presenti, dall'Europa Orientale al Medioriente, al Corno d'Africa, all'India, colpiti nel corso della loro travagliata storia da guerre e conflitti.

Nel suo ministero sacerdotale e nel suo intenso magistero con la Comunità Domenico Tardini, da lui fondata e animata, e con tanti interlocutori, uomini e donne, del mondo della cultura, dell'arte, della comunicazione, della politica, ha insegnato e testimoniato i valori dell'ascolto, del dialogo, del servizio della cultura e della cultura del servizio.

Articolo 1)

Denominazione - Sede - Assenza dello scopo di lucro

1.1. E' istituita un'Associazione civile denominata **"ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO INTERNAZIONALE ACHILLE SILVESTRINI PER IL DIALOGO E LA PACE"**, con sede in Roma, Via Domenico Tardini n. 35, presso "Villa Nazareth". Di seguito, per brevità, "Associazione".

1.2. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2)

Natura di Ente del Terzo Settore - Iscrizione al RUNTS

2.1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), e successive integrazioni e modifiche.

2.2. Una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS - Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), la denominazione sociale conterrà l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS e di tale indicazione sarà fatto uso negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni con il pubblico e in genere nei rapporti con i terzi. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

Articolo 3)

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - Scopi

Attività di interesse generale - Attività diverse - Raccolta fondi

- Collaborazioni

3.1. L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2. L'Associazione ha come proprio specifico scopo quello di promuovere, con il contributo di enti pubblici e privati, il **"Premio internazionale di Villa Nazareth targa Achille Silvestrini per il dialogo e la pace"** a favore di una o più personalità che hanno operato per il superamento degli esclusivismi etnici, religiosi, politici e ideologici e per l'elaborazione e l'affermazione della cultura della pace.

3.3. L'Associazione potrà promuovere attività culturali e editoriali, manifestazioni, incontri per lo sviluppo del dialogo e della pace attraverso il riconoscimento dei valori comuni presenti in differenti contesti religiosi e culturali.

3.4. Per la realizzazione degli scopi, l'Associazione svolge in

via esclusiva o principale le seguenti attività:

-- organizzazione e gestione di attività culturali, incluse attività editoriali,

-- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza,

-- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e religiosi,

ricomprese in quelle di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS, e precisamente lettere i) - v) - w) che si intendono qui come testualmente riportate e trascritte.

3.5. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può successivamente individuare attività diverse, strumentali, secondarie e accessorie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

3.6. L'Associazione potrà svolgere le attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del CTS e delle relative linee guida.

3.7. Per le attività istituzionali e operative l'Associazione può avvalersi di collaborazioni retribuite, con le modalità previste da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio, formulato sulla base dell'articolo 8 del CTS, o avvalersi di volontari, nel rispetto dell'articolo 17 del CTS.

Articolo 4)

Soci

4.1. L'Associazione è formata dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci onorari:

--- sono soci fondatori coloro i quali, su designazione della Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth, partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione;

--- sono soci ordinari coloro i quali - sia persone fisiche sia enti - vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo;

--- sono soci onorari le personalità del mondo culturale ed artistico che si siano impegnate nella promozione dei valori della pace e del dialogo; essi sono nominati come tali con deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo.

4.2. I soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari promuovono e sostengono le attività dell'Associazione.

4.3. Il rapporto associativo cessa per recesso, da comunicarsi al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata o con altro mezzo di comunicazione che dia prova dell'effettivo ricevimento ovvero per decadenza per il mancato pagamento della quota sociale annuale.

Articolo 5)

Obblighi - Quota associativa

5.1. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente la quota associativa - che potrà essere differenziata a seconda della categoria di soci - che tutti i soci sono chiamati a versare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

5.2. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile, anche a causa di morte, e non è rivalutabile.

Articolo 6)

Durata

6.1. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo che lo scopo divenga impossibile o che si verificano altre cause di estinzione e scioglimento previste dalla legge.

6.2. Nella delibera di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera anche riguardo la nomina di uno o più liquidatori e riguardo le modalità dello scioglimento.

6.3. In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio residuo va a beneficio della "Fondazione Comunità Domenico Tardini", che abbia adottato la configurazione di ETS, ed è regolata dall'articolo 9 del CTS.

Articolo 7)

Organi dell'Associazione

Responsabile culturale e Responsabile amministrativo -

Proboviro

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;

- il Proboviro.

7.2. Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purchè regolarmente documentate.

7.3. I principi di comportamento dell'Organo di Controllo (anche con funzioni di revisione legale) richiedono di quantificare un compenso ai fini dell'indipendenza.

7.4. Fra i componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati il Responsabile culturale e il Responsabile amministrativo, che assolvono a specifiche funzioni senza costituire autonomi organi dell'Associazione e che durano in carica tre anni, salvo il caso di dimissioni o revoca.

7.5. Il Proboviro, nominato dal Consiglio Direttivo, ha funzioni di presidio, esame, accertamento e verifica della gestione delle risorse finanziarie e degli adempimenti amministrativi e contabili, che dura in carica tre anni, salvo il caso di dimissioni o revoca.

Articolo 8)

Assemblea dei soci

8.1. L'Assemblea:

-- si compone dei soci fondatori ed ordinari; gli onorari vi partecipano senza diritto di voto;

-- è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne esercita le funzioni, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio;

-- in seduta straordinaria direttamente da almeno la metà più uno dei Consiglieri ovvero ancora direttamente da almeno la metà più uno dei membri del Comitato Esecutivo; la convocazione è fatta sentiti i Consiglieri o anche di iniziativa del Presidente o infine se ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci;

-- è presieduta dal Presidente, assistito da un Segretario nominato volta per volta fra i soci. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dal soggetto designato dai presenti a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti alla riunione;

-- delibera a voto palese.

8.2. La convocazione dell'Assemblea:

- è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Per le assemblee straordinarie in caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere fatta con preavviso di 3 (tre) giorni, escluso in ogni caso dal computo il giorno della tenuta;

- è fatta con strumenti telematici che diano la prova dell'effettivo ricevimento o mediante lettera raccomandata consegnata anche a mano;

- contiene l'Ordine del Giorno e la fissazione di una seconda convocazione; nell'ambito del punto "varie ed eventuali" possono essere trattati argomenti non preveduti che assumano carattere di urgenza e indifferibilità, secondo una relazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.

8.3. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto è riservato a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa; per le votazioni che avvengano prima del termine per il rinnovo annuale della quota, avranno diritto di voto tutti i soci in regola con la quota al 31 dicembre dell'anno precedente che non abbiano nel frattempo manifestato volontà di recedere dall'associazione.

8.4. La partecipazione può avvenire anche mediante delega ad altro socio, che vale sia per la prima che per la seconda convocazione. Non sono ammesse più di cinque deleghe ad una medesima persona.

8.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile. In seconda convocazione, non raggiungendosi i *quorum* di legge, e trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea delibera qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

8.7. In ogni caso, gli astenuti sono da considerarsi nel conteggio dei presenti.

Articolo 9)

Competenze dell'Assemblea dei soci

9.1. Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

- la nomina del Consiglio Direttivo e la determinazione del numero dei componenti da un minimo di quattro a un massimo di dodici, una volta che siano cessate le clausole di cui alle norme transitorie;

- la nomina dell'Organo di Controllo e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio;
- la discussione e l'approvazione del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- la modificazione dello Statuto;
- la trasformazione dell'Associazione in Fondazione;
- la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti interni, salvi i casi in cui tale competenza sia riservata al Consiglio Direttivo o ad altro organo.

9.2. Le modificazione allo statuto sono deliberate su proposta del Consiglio Direttivo.

9.3. Per quanto non previsto dal presente statuto in materia si fa riferimento agli articoli 24 e 25 del CTS ed all'apposito regolamento sul funzionamento dell'Assemblea approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10)

Consiglio Direttivo

10.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro a un massimo di dodici membri, compreso il Presidente, che dura in carica per tre anni, con possibilità di rielezione dei suo componenti, anche per più volte.

10.2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, il Responsabile culturale e il Responsabile

amministrativo.

10.3. Il Presidente, il Responsabile culturale e il Responsabile amministrativo costituiscono il Comitato Esecutivo, eventualmente insieme ad ulteriori membri all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo.

10.4. Se nel corso della durata vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare, non oltre il termine di tre mesi, l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

10.5. I membri del Consiglio Direttivo così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 11)

Adunanze del Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e può essere convocato ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

11.2. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne svolge, temporaneamente, le funzioni, almeno tre giorni prima della riunione, escluso dal computo il giorno della tenuta. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma, spedito almeno quarantotto ore prima della riunione.

11.3. La convocazione contiene l'Ordine del Giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare; nell'ambito del punto "varie ed eventuali" possono essere trattati argomenti non preveduti che

assumano carattere di urgenza e indifferibilità, secondo una relazione del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.

11.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

11.5. Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

11.6. Non è ammessa partecipazione per delega.

11.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo debbono essere normalmente svolte mediante riunione collegiale dei suoi membri o per il tramite di collegamento audio-video o anche solo audio.

11.8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, i soci onorari senza diritto di voto.

Articolo 12)

Poteri del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e delibera:

-- i regolamenti sul funzionamento degli organi collegiali - tra cui il Comitato Esecutivo -, ivi comprese le modalità di collegamento audio-video, sulla base della normativa vigente sia del CTS che del Codice civile;

-- in ordine al compimento di ogni atto, attività e negozio relativi alla gestione e all'amministrazione;

-- approva il regolamento per l'attribuzione del "Premio internazionale di Villa Nazareth targa Achille Silvestrini per il dialogo e la pace";

-- in merito ad acquisti e vendite mobiliari ed immobiliari, ad accettazione di liberalità per atto *inter vivos* o di disposizioni *mortis causa* e all'assunzione di mutui e finanziamenti, con o senza garanzie;

-- in ordine alla promozione, alla resistenza e all'intervento in azioni giudiziarie in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio;

12.2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

12.3. Il Consiglio Direttivo emana il Regolamento per l'attribuzione del Premio.

Articolo 13)

Comitato Esecutivo

13.1. Il Comitato Esecutivo si compone da un minimo di tre a un massimo di cinque membri ed ha durata triennale.

13.2. Di esso fanno parte, in ogni caso, il Presidente, il Responsabile culturale e il Responsabile amministrativo.

13.3. Ad esso spetta il compito di dare operatività all'azione dell'Associazione sulla base delle indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, il quale determina le sue competenze mediante Regolamento.

13.4. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni due mesi.

13.5. Le competenze del Comitato Esecutivo sono determinate dal Consiglio Direttivo mediante idoneo Regolamento che integra il presente Statuto e che sarà reso conoscibile ai terzi a norma di legge.

Articolo 14)

Presidente del Consiglio Direttivo

14.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e ad esso competono la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

14.2. Esso:

--- assicura il rispetto del profilo identitario e progettuale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento dell'Associazione stessa, anche sul piano gestionale e amministrativo;

--- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

--- può compiere, autonomamente atti di ordinaria amministrazione ovvero quelli che assumano carattere di urgenza e indifferibilità per la tutela degli interessi dell'Associazione su cui egli riferirà successivamente alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Articolo 15)

Vice Presidente

15.1. Al Vice Presidente spetta di sostituire il Presidente:

--- in conformità alle deleghe o procure conferitegli dal
Presidente stesso;

--- in caso di assenza o impedimento del Presidente, allorquando
egli ne svolge le funzioni e ne esercita i poteri e le
attribuzioni, anche di rappresentanza.

15.2. L'intervento del Vice Presidente è prova nei confronti dei
terzi che vi abbiano fatto affidamento in buona fede dell'assenza
o dell'impedimento del Presidente e li attesta a tutti gli
effetti.

Articolo 16)

Responsabile culturale

16.1. Il Responsabile culturale svolge funzioni di coordinamento
delle attività finalizzate alla promozione e all'assegnazione del
Premio.

Articolo 17)

Responsabile amministrativo

17.1. Al Responsabile amministrativo sono affidate le funzioni
di Segretario generale e di Tesoriere dell'Associazione.

17.2. Pertanto esso provvede all'istruttoria degli affari da
sottoporre, con proprio parere, ai competenti organi deliberanti;
firma la corrispondenza ordinaria, gli impegni ed i documenti in
genere che interessano l'attività ordinaria dell'Associazione;
riceve lettere, raccomandate, assicurate, pacchi, vaglia
postali, e qualsiasi documento bancario o doganale; rende
dichiarazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazione, anche

nella forma sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

17.3. Il Consiglio Direttivo potrà determinare ulteriori specifiche attribuzioni in materia e le modalità di svolgimento ed esecuzione delle medesime.

Articolo 18)

Organo di controllo - Revisione legale dei Conti

18.1. Al superamento dei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 30 del CTS, è prevista la nomina di un Organo di Controllo collegiale o anche monocratico per la disciplina del quale si rinvia al citato articolo 30 del CTS.

Articolo 19)

Regole di funzionamento comuni agli organi collegiali

19.1. Le adunanze degli organi collegiali sono convocate e si svolgono presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

19.2. La convocazione è fatta con qualunque mezzo di comunicazione telematico che dia prova dell'avvenuto ricevimento e, in alternativa, mediante lettera raccomandata spedita con ricevuta di ritorno o consegnata a mano agli aventi diritto.

19.3. Le adunanze degli organi collegiali dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati (che dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione), purché siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.4. È valida la riunione degli organi collegiali dell'Associazione in forma totalitaria, ovverosia con la presenza di tutti i membri, a prescindere da ogni avvenuta convocazione o regolarità della stessa, ma ciascun membro dell'organo può opporsi alla delibera su argomenti in ordine ai quali si dichiara non sufficientemente informato. Di ciò dovrà darsene evidenza nei verbali della adunanza.

19.5. In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio.

19.6. Il voto sarà espresso sempre in modo palese, salvo quello relativo alle nomine o alla esclusione nei quali casi i partecipanti possono a maggioranza richiedere il voto segreto.

19.7. Di ogni riunione e seduta collegiale sarà redatto un verbale, steso dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente; al verbale è unito il foglio delle presenze appositamente predisposto e sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

19.8. Il Segretario:

--- per le riunioni dell'Assemblea dei soci, è nominato, volta per volta, dall'organo stesso fra i soci o anche esternamente ad esso;

--- per le riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, è il Responsabile amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, il soggetto nominato dall'organo fra i suoi componenti o anche esternamente ad esso;

--- nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente è un Notaio.

19.9. Agli effetti della determinazione della durata dell'organo, la scadenza del periodo deve essere inteso come alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Ove, in tale occasione, non si sia dato luogo alla nomina dei nuovi organi, il precedente continua nella propria attività per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli che assumano caratteri di urgenza e indifferibilità nell'interesse

dell'Associazione e in tale ipotesi la decisione del compimento degli stessi è rimessa all'organo nella sua collegialità, secondo le maggioranze stabilite dal presente statuto, e non al solo Presidente.

Articolo 20)

Patrimonio

20.1. Il patrimonio dell'Associazione è destinato ai sensi dell'articolo 8 del CTS allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2. Esso è costituito:

--- dall'iniziale conferimento, nella misura di cui all'articolo 22, comma 4, del CTS;

--- dalle quote associative;

--- da contributi, elargizioni, provvidenze, comunque denominate, pervenute all'Associazione;

--- da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, derivanti dall'attività dell'Associazione;

--- da beni e utilità economiche costituenti lasciti oggetto di disposizioni *mortis causa* o formanti oggetto di donazioni a favore dell'Associazione;

--- da beni mobili, fondi, titoli, strumenti e investimenti finanziari e dai beni immobili acquisiti o pervenuti all'Associazione o di sua titolarità.

20.3. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 8 del CTS, è vietata

la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21)

Esercizio - Bilancio

21.1. L'esercizio sociale è annuale: esso inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

21.2. Il bilancio è redatto a norma dell'articolo 13 del CTS e in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore; esso deve essere reso pubblico al ricorrere delle condizioni di legge, in particolare con riferimento agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai Partecipanti.

21.3. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs.n. 117/2017, l'Associazione sarà tenuta a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale.

Articolo 22)

Libri

22.1. L'Associazione redige i libri previsti dal primo comma

dell'articolo 15 del CTS.

22.2. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), salvo quello dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dello stesso.

22.3. I soci hanno diritto di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 23)

Rinvio ad altre norme

23.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo settore, dei relativi decreti attuativi, del codice civile, ed alle altre normative in materia.

23.2. Si fa altresì riferimento ai Regolamenti, i quali integrano il presente Statuto e ne hanno pari efficacia.

Articolo 24)

Norma Transitoria

24.1. Per la prima volta il Consiglio Direttivo dell'Associazione sarà composto dai soggetti partecipanti all'atto costitutivo, che - a norma dell'articolo 4.1. del presente statuto - assumono la qualifica di soci fondatori, unitamente a coloro i quali saranno da costoro indicati nell'atto costitutivo medesimo, purchè facciano pervenire la loro adesione entro i termini previsti per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.

24.2. A seguito della delibera assunta in sede di atto costitutivo

dagli stessi soci fondatori saranno nominati il Presidente, il Vice Presidente, il Responsabile culturale e il Responsabile amministrativo i quali costituiranno, per la prima volta, il Comitato Esecutivo. Sarà anche nominato il Proboviro.

24.3. I predetti organi, così formati, durano in carica tre anni.

Il primo triennio decorre dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
